



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

AREA DI VIGILANZA – SERVIZIO COMMERCIO –

Via Nazionale, 19 - C.A.P. 10060 * Tel. 0121-80.07.12/80.09.16 * Fax 0121-80.00.49

P.IVA 01485660011 - C.F. 85003250017

E-mail address: poliziamunicipale@comune.pinasca.to.it - Sito internet: www.comune.pinasca.to.it

Ordinanza n. 54 del 02/12/2024

CALENDARIO ANNUALE VENDITE DI FINE STAGIONE – SALDI 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'articolo 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, recante la disciplina delle *"vendite straordinarie"*;

Richiamato l'articolo 14, comma 2, della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'articolo 1 comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3, che disciplina le *"vendite di fine stagione"*;

Richiamato l'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011 e la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, con i quali sono state fornite le indicazioni per il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 2, della L.R. 28/1999, secondo le seguenti specificazioni:

- i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio;
- per i saldi invernali, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

Richiamato l'art. 14 bis, c. 1, della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, che testualmente recita: *"Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"*;

Considerata l'abrogazione del comma 1 ter, dell'art. 14 bis, della legge regionale n. 28/1999, disposta con legge regionale n. 30 del 7/12/2021 *"Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)."*, pubblicata sul supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale regionale n. 48 del 02/12/2021, con la quale è stato di fatto ristabilito il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni precedenti la data di inizio dei saldi;



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

AREA DI VIGILANZA - SERVIZIO COMMERCIO -

Via Nazionale, 19 - C.A.P. 10060 * Tel. 0121-80.07.12/80.09.16 * Fax 0121-80.00.49

P.IVA 01485660011 - C.F. 85003250017

E-mail address: poliziamunicipale@comune.pinasca.to.it - Sito internet: www.comune.pinasca.to.it

Dato atto che il Comune di Pinerolo, con Ordinanza Sindacale n. 447, del 29/11/2024, pubblicata sul proprio sito istituzionale, previo interessamento delle associazioni di categoria, ha fissato il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2025 nell'arco di tempo 04/01/2025 – 28/02/2025 e quello afferente alle vendite di fine stagione estive nel periodo 05/07/2025 – 29/08/2025;

Considerato che il suddetto comune, visto l'elevato numero di esercizi commerciali presenti sul proprio territorio, possa essere, nel caso di specie, un punto di riferimento per tutti i comuni del pinerolese, compreso quello di Pinasca, tenuto conto altresì che tale Ente è classificato, ai sensi dell'art. 11 della D.C.R. n. 563-13414 del 28/10/1999 e ss.mm.ii., Allegati 1 e 2 (*Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*), quale comune della rete primaria (comune polo¹ – attrattore dell'Area di Pinerolo);

Visto il regolamento per la disciplina delle vendite straordinarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27, del 26/07/2002;

Vista la Legge regionale 12/11/1999, n. 28 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n. 114;

Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" e in particolare l'art. 107;

Ritenuto definire il calendario annuale per le vendite di fine stagione per l'anno 2025;

DISPONE

- di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2025 nell'arco di tempo

4 GENNAIO 2025 - 28 FEBBRAIO 2025

- di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2025 nell'arco di tempo

5 LUGLIO 2025 - 29 AGOSTO 2025

salvo diverse indicazioni adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale che si intenderanno automaticamente recepite ed applicate senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento.

L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista

¹ Art. 11, c. 3, D.C.R. n. 563-13414 del 28/10/1999 e ss.mm.ii.: "I comuni polo della rete primaria compreso il centro metropolitano, sono, nella maggior parte dei casi, centri attrattori di aree di programmazione commerciale, nei quali si è sviluppata una maggiore concentrazione di servizi commerciali, paracommerciali, artigianali e pubblici. Su di essi si concentrano flussi di gravitazione naturale che interessano vaste zone del territorio regionale".



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

AREA DI VIGILANZA - SERVIZIO COMMERCIO -

Via Nazionale, 19 - C.A.P. 10060 * Tel. 0121-80.07.12/80.09.16 * Fax 0121-80.00.49

P.IVA 01485660011 - C.F. 85003250017

E-mail address: poliziamunicipale@comune.pinasca.to.it - Sito internet: www.comune.pinasca.to.it

per l'inizio delle vendite, indicando:

- l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita.

Si dà atto che ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della succitata Legge regionale 28/99: *"nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali [...] o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione 'vendite fallimentari' come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone"*;

Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 114/1998: *"lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto"*;

Atteso che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005;

AVVISA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3.098,74.



Il Responsabile del Servizio
V.Comm. di P.L. Dott. Francesco Rocchietto

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.